COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MALFATTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BRESSANI: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (*Urgenza*) (445) 1

PRESIDENTE 1, 2, 3, 4

ABELLI 3

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3

FRAU, *Relatore* 2, 3, 4

SANTAGATI 2, 4

SERRENTINO 2

Votazione segreta:

PRESIDENTE 4

La seduta comincia alle 9,50.

PRANDINI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Bressani: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bressani: « Disposizioni integrative dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge, nonché sull'emendamento del proponente, inteso a fissare la retroattività della norma al 26 luglio 1965, aggiungendo la seguente nota: « La Commissione ritiene altresì di poter anticipare il proprio consenso anche su una proposta di modifica dell'emendamento aggiuntivo, prospettata dal Governo, e intesa a fissare gli effetti del provvedimento a partire dal 15 aprile 1968, qualora la proposta medesima dovesse trovare accoglimento da parte della competente Commissione di merito ».

L'onorevole Frau ha facoltà di svolgere la relazione.

FRAU, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che sia sufficiente una breve illustrazione della proposta di legge in esame, dal momento che essa è stata già oggetto di approfondimento discussione presso la nostra Commissione in sede referente. Mi limiterò pertanto a riassumere i punti salienti della relazione svolta in quell'occasione.

La norma della legge 26 luglio 1965, n. 965, cui si fa riferimento, fu dettata per salvaguardare gli enti mutualistici dal rischio di rimanere, in un certo senso, vittime di passaggi effettuati da un ente all'altro da parte di personale che avrebbe potuto usufruire di aumenti determinati dalle migliori condizioni fatte dall'ultimo ente di appartenenza. Fu quindi stabilito che l'ultimo stipendio dovesse essere computato in termini globali, ai fini della pensionabilità, soltanto se goduto per almeno cinque anni.

Questa norma, di per sé assolutamente positiva, e nata appunto allo scopo di salvaguardare gli enti di previdenza (che devono fra l'altro avere un bilancio sufficientemente preventivo) da rischi derivanti da operazioni di comodo o di favore, non ha però più valore quando il passaggio da un ente all'altro viene effettuato per ragioni derivanti da norme di legge: è il caso tipico di quelle norme che concernono il passaggio dei dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici alle Regioni, caso contemplato appunto dalla proposta di legge al nostro esame. È evidente che in tale fattispecie, il permanere della norma limitatrice cui ho fatto prima riferimento verrebbe a costituire una immeritata punizione per il personale che effettua il passaggio (passaggio automatico, *ope legis*, in base al trasferimento delle competenze), perché gli toglie la possibilità di godere un vantaggio che invece avrebbe – e manterrebbe – restando nel vecchio posto di lavoro.

Per tutte queste ragioni, ritengo sia necessario approvare l'articolo unico della proposta Bressani, mentre, come Relatore, richiamandomi al giudizio dato dalla V Commissione sull'emendamento Bressani e sull'emendamento governativo, inteso a fissare la retroattività della norma al 15 aprile 1968, devo dichiararmi favorevole all'accoglimento di quest'ultimo, poiché ritengo che esso agevolerebbe specialmente le regioni a statuto speciale nella sanatoria di talune situazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. Intervengo brevemente nella discussione generale per preannunciare ed illustrare un emendamento aggiuntivo alla proposta di legge. Esso, che verrebbe a costituire l'articolo 2 del provvedimento, è del seguente tenore: « Il personale di cui al precedente articolo, che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, può chiedere, all'atto del passaggio nei ruoli delle Regioni, purché entro i limiti di tempo previsti dalla stessa legge n. 336, i beneficî che non abbia già richiesto prima della immissione nei ruoli regionali ». In linea di massima non siamo contrari all'approvazione della proposta di legge in esame, la quale tende, attraverso una ulteriore puntualizzazione dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, ad evitare il congelamento quinquennale della base pensionabile dei dipendenti dell'amministrazione statale nel caso del loro passaggio a quella regionale. Quindi, la *ratio* del provvedimento in esame ci trova perfettamente consenzienti ed a nostro avviso l'emendamento che il nostro gruppo presenterà in sede di discussione dell'articolo unico del testo dovrà essere valutato sulla base di tale impostazione: noi, cioè, intendiamo garantire ai dipendenti che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge n. 336 i beneficî concessi dalla stessa qualora, al momento del passaggio dall'amministrazione centrale a quella periferica, essi non ne avessero fruito. Tuttavia siamo del parere che la nostra proposta di modifica non comporti implicazioni di ordine finanziario, in quanto essa ha carattere puramente esplicativo, rafforzativo di una disposizione già operante. Ecco quindi per quale motivo a nostro giudizio non sorge alcun problema di copertura, noi non chiediamo nulla che già non risulti da un preciso orientamento legislativo ormai acquisito. Problemi di questo genere, invece, si porrebbero nel caso in cui il nostro gruppo avanzasse una proposta di modifica della legge n. 336: in tal caso, infatti, il testo del nostro emendamento dovrebbe essere inviato alla Commissione prima. Ma, concludendo, poiché la nostra proposta non solleva questioni relative alla competenza della prima Commissione, né questioni di ordine finanziario, noi riteniamo che essa possa essere favorevolmente presa in considerazione dal rappresentante del Governo.

SERRENTINO. A mio giudizio la legge n. 336 è molto precisa nella enunciazione dei beneficî concessi ai dipendenti degli enti pubblici: di conseguenza, in caso di trasferi-

mento dall'amministrazione centrale a quella periferica, i soggetti interessati potranno senza alcuna difficoltà far valere i propri diritti. Per questa ragione quindi io ritengo inutile modificare nel senso proposto dagli onorevoli Santagati e Dal Sasso il testo in esame.

ABELLI. Desidero precisare che in linea teorica, i dipendenti dello Stato avrebbero già dovuto ricevere i beneficî ad essi spettanti per legge. Però sappiamo che, in pratica, la percentuale di persone, che hanno avuto il beneficio, è bassa. Ma la cosa più importante è che il personale che in questo momento passa dallo Stato alle Regioni, e che non ha ancora avuto i beneficî previsti dalla legge n. 336, potrà creare delle difficoltà alle Regioni, dal momento che tali beneficî avrebbero dovuto essere garantiti dallo Stato. Si offre alle Regioni la possibilità di risolvere i problemi in materia non ancora risolti dallo Stato, mentre non si modifica la sostanza del disposto legislativo: mi sembra pertanto che il Governo non dovrebbe avanzare opposizioni a tale proposta.

PRESIDENTE. Vorrei permettermi di invitare l'onorevole Santagati a ritirare il suo emendamento. Poiché infatti esso investe una materia attinente ai rapporti di pubblico impiego, dovrebbe essere sottoposto al parere della I Commissione: il che significherebbe sospendere l'esame del provvedimento fino all'espressione di tale parere, portando così un ritardo nell'approvazione della proposta di legge. Poiché, se non ho capito male, l'onorevole Santagati intende con il suo emendamento piuttosto esprimere una precisa volontà politica, che apportare delle modifiche al testo che stiamo esaminando, ritengo sia più opportuno approvare il testo così com'è, piuttosto che provocare un ritardo nella definizione del testo medesimo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRAU, *Relatore*. Nell'esprimere nuovamente il mio parere favorevole all'approvazione del provvedimento, con l'aggiunta dell'emendamento governativo, mi associo a quanto detto dal Presidente circa la opportunità di non ritardare la votazione della proposta di legge, come succederebbe inevitabilmente qualora fosse posto in votazione ed approvato dalla Commissione l'emendamento dell'onorevole Santagati.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur essendo la proposta di legge di competenza del dicastero del Tesoro, posso esprimere su di essa, a nome del Governo, parere favorevole, estensibile anche all'emendamento Bressani e al subemendamento proposto dal Governo, sui quali sia il Relatore che la V Commissione hanno espresso giudizio positivo. Non posso fornire invece una precisa valutazione circa l'emendamento proposto dall'onorevole Santagati, in quanto non so quale eventuale aumento di spesa potrebbe comportare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per il personale dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

L'onorevole Bressani ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma*: La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1965, n. 965 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968 ».

Pongo in votazione l'emendamento governativo, su cui hanno espresso parere favorevole, il Relatore e la V Commissione.

(*È approvato*).

L'emendamento Bressani si considera pertanto precluso.

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 2: Il personale di cui al precedente articolo, che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, può chiedere, all'atto del passaggio nei ruoli delle regioni, purché entro i limiti di tempo previsti dalla stessa legge n. 336, i beneficî che non abbia richiesto prima della immissione nei ruoli regionali ».

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento, dopo aver ascoltato le osservazioni del Relatore e del Governo?

SANTAGATI. No, signor Presidente, lo ritiro, presentando sulla stessa materia un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'articolo unico rimane così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Per il personale di Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici che sia transitato o transiti, anche a domanda, nei ruoli delle regioni, non trova applicazione la norma di cui alla prima parte del quarto comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 15 aprile 1968.

L'onorevole Santagati ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Finanze e Tesoro della Camera, nell'approvare il provvedimento n. 445,

invita il Governo

a provvedere tempestivamente affinché il personale, di cui al provvedimento n. 445, che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, possa usufruire, all'atto del passaggio nei ruoli delle Regioni, purché entro i limiti di tempo previsti dalla legge citata, dei benefici previsti dalla stessa legge, che non abbia già richiesto prima della immissione nei ruoli regionali ».

FRAU, *Relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno che mi sembra interpreti in maniera molto puntuale certe esigenze, senza arrecare un ritardo nell'approvazione della proposta di legge.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge BRESSANI: «Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (445).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Borghi, Castellucci, Cirillo, Dal Sasso, Frau, Gastone, Giovannini, Malfatti, Niccolai Cesarino, Orsini, Pandolfi, Pascariello, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Serrentino, Sinesio, Vespignani, Vicentini.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO